

Io desidero che l'onorevole ministro del tesoro dica il suo pensiero intorno alla mia aggiunta, e mi auguro che questa legge, che rappresenta, come si è detto, un passo decisivo sulla via del risanamento igienico del nostro paese, possa rappresentare anche una vera conquista igienica per quei paesi che, non avendo mezzi per compiere le opere di risanamento fino agli ospedali, potranno così esser posti in grado di provvedere.

PRESIDENTE. Onorevole Corniani, ella ha presentato un emendamento che si riferisce al testo primitivo; ma ora l'alinea c) non esiste più. Esso dice: « all'alinea c) il saggio d'interesse è ridotto all'uno per cento ».

CORNIANI. Come ebbi già a dichiarare nella discussione generale, di fronte alla larghezza, con cui il Governo ha risolto la questione delle acque, col mio emendamento chiedo di ridurre l'interesse dal due all'uno per cento. Quindi la somma a carico del Governo sarebbe aumentata.

PRESIDENTE. Ella ha presentato anche quest'altro emendamento: « All'ultimo capoverso sostituire: a lire 80 mila, lire 200 mila.

« Bettoni, Paolo Bonomi, Luigi Rossi, Gallo, Cesare Nava, Abozzi, Balsano, Queirolo, Di Marzo, Maury ».

CORNIANI. Questo è una conseguenza dell'altro, perchè rappresenta l'onere finanziario, che verrebbe addossato al Governo in conseguenza della riduzione dell'interesse.

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento degli onorevoli Casolini e Morpurgo: « Alla lettera: d, dopo: lire 50,000, aggiungere: salvo i casi che per imprescindibili necessità, prudentemente constatate e riconosciute, detta somma non dovesse elevarsi ».

CASOLINI. Ritiro il mio emendamento e mi associo a quello dell'onorevole Pasqualino-Vassallo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, ministro del tesoro. Il disegno di legge ha per obbiettivo precipuo la provvista di acque potabili.

Quello che è stato aggiunto si può dire che è un di più. Si contentino di questo. Onorevole Pasqualino-Vassallo, per le opere d'igiene vi sono tre miglioramenti. La popolazione si porta da 15 a 25 mila abitanti; l'interesse del 3 per cento si riduce al 2 per cento e la somma di 40 mila lire si eleva a 50 mila. Di più questi vantaggi sono estesi anche alla costruzione di ospedali.

Come dissi anche l'altro giorno, sono

leggi in continuo divenire. Si contentino oggi di questo modesto passo. Più in là ne faremo qualche altro più ardito, ma vorrei proprio pregare tanto l'onorevole Pasqualino-Vassallo, quanto gli onorevoli Corniani e Casolini, di non insistere nei loro emendamenti. Verrà il giorno che rivedremo anche questa parte e la potremo migliorare.

PRESIDENTE. Onorevole Pasqualino-Vassallo, mantiene o ritira la sua aggiunta?

PASQUALINO-VASSALLO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Corniani?

CORNIANI. Non insisto, prendendo anche io atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 7 del quale è stata data lettura.

(È approvato).

#### Art. 8.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche a quei comuni aventi una popolazione inferiore ai 50 mila abitanti, secondo il censimento del 1901, che intendano costruire ospedali comunali o consorziali

Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

AGNINI. Si potrebbe aggiungere, dopo la parola « costruire » anche « sistemare ».

SANARELLI, relatore. Precisamente: la Commissione propone che dopo la parola « costruire », si aggiunga « o sistemare ».

TEDESCO, ministro del tesoro. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 8 con questa aggiunta.

(È approvato).

#### Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla enumerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

#### Si riprende la discussione del disegno di legge per opere igieniche.

PRESIDENTE. Viene ora l'articolo 9.

« Nel bilancio del Ministero dell'interno sarà stanziata, per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, la somma di lire 80,000 per i prestiti indicati nell'articolo 7, e di lire 40,000 per i prestiti di cui all'articolo 8 ».

(È approvato).